



**COMUNE DI GUAGNANO**  
**PROVINCIA DI LECCE**

**COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**  
**Numero 6 del 30/03/2019**

**OGGETTO:** Conferma aliquote Tasi anno 2019.

L'anno 2019 il giorno 30 del mese di marzo alle ore 09:30, nella sala delle adunanze del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ed in seduta pubblica di 1<sup>a</sup>, nelle persone dei sigg.

		P	A			P	A
1	Claudio Maria SORRENTO	Si		8	Fabiana RUCCO	Si	
2	Danilo VERDOSCIA	Si		9	Manuela CREMIS		Si
3	Antonio RIZZO	Si		10	Francois IMPERIALE	Si	
4	Salvatore CREMIS	Si		11	Mimma LEONE	Si	
5	Annelisa SPERTI	Si		12	Giusi RICCIATO	Si	
6	Chiara TONDO	Si		13	Antonio DEGLI ATTI	Si	
7	Fernando LEONE	Si					

Partecipa il segretario comunale Dott.ssa Manuela RIZZO.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento in oggetto.

**Pareri ai sensi dell'Art.49 - D.Lgs. 18/08/2000, N°267**

REGOLARITA' TECNICA  
 Parere Favorevole.

Addì, 27/03/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
 f.to Dr.ssa Cosima CARBONE

REGOLARITA' CONTABILE  
 Parere Favorevole.

Addì, 28/03/2019

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA  
 f.to CARBONE Dott.ssa Cosima  
 ( FIRMA DIGITALE )

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito l'intervento del Sindaco in relazione alla scelta di confermare, per l'anno corrente, le aliquote TASI già applicate per la decorsa annualità;

**Richiamato** l'art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

**Richiamato** in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

**Visto** il Decreto del 25 gennaio 2019 ad oggetto: Ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali dal 28 febbraio al 31 marzo 2019. (19A00711) (GU Serie Generale n.28 del 02-02-2019);

**Vista** la legge di bilancio 2018 Legge 30 dicembre 2018, n. 145;

**Visto** l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

**Considerato** che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**Considerato** che ai sensi dell'art. 1 L 147/13 c. 669 come modificato dall'art. 1 c. 14 L 208/15 sono escluse dall'imposizione della TASI i terreni agricoli e l'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

**Considerato** che ai sensi dell'art. 1 L 147/13 c. 678 come modificato dall'art. 1 c. 14 L 208/15 per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota della TASI è ridotta allo 0,1 per cento. Il Comune può nella delibera di definizione delle aliquote può modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento;

**Considerato** che ai sensi dell'art. 1 L 147/13 c. 681 come modificato dall'art. 1 c. 14 L 208/15 nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015. Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 di cui al comma 688 ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo

**Considerato** che ai sensi dell'art. 1 c. 28 L 208/15 per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo l'art. 1 L 208/15, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015.

**Considerato** che, con riferimento al **Tributo per i servizi indivisibili (TASI)**, l'art. 1, comma 669 L. 147/2013, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. f) D.L. 16/2014, prevede che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'[articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#), escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

**Considerato** che l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che e che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille;

**Considerato** che l'art. 1, comma 678 L. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2013, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;

**Considerato** l'art. 1 L 208/15 c. 28 per cui per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del Consiglio Comunale la maggiorazione della TASI di cui al [comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), nella stessa misura applicata per l'anno 2015.

**Considerato** che, ai sensi dell'art. 1, comma 677 L. 147/2013, la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile; e che, come già rilevato, ai sensi dell'art. 1 c. 28 L 208/15 per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo l'art. 1 L 208/15, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015;

**Considerato** che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'[articolo 13, comma 8, del](#)

[decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#), e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 dello stesso articolo (per cui l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento). Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla [legge 9 dicembre 1998, n. 431](#), l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento;

**Considerato** che, nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 681 L. 147/2013 prevede che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, rimettendo al Comune la determinazione della quota di imposta dovuta dall'occupante in misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta, salvo il caso ricordato nella precedente premessa dell'occupante a titolo di abitazione principale, come introdotto dalla L. 208/15;

**Ritenuto** di conseguenza necessario provvedere con la presente deliberazione, stante l'espresso rinvio adottato in sede regolamentare, ad individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi, che sono i seguenti:

Servizi	Costi
Servizi di polizia locale	€ 15.420,00
Servizi di viabilità	€ 73.597,39
Servizio di manutenzione del verde pubblico	€ 64.846,32
Servizi di tutela dell'ambiente, del territorio, degli immobili comunali, del patrimonio storico, artistico e culturale	€ 58.337,43
Servizio di pubblica illuminazione	€ 162.997,00
Servizi socio-assistenziali	€ 3.800,00
Servizi cimiteriali	€ 10.330,00
<b>Totale costi</b>	<b>€ 389.328,14</b>

**Considerato** che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune;

**Ritenuto**, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di

Tributo sui servizi indivisibili, di poter procedere alla conferma delle aliquote TASI relative all'anno 2019, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

**Considerato** infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta unica comunale, l'art. 1 c. 688 L 147/13 ha previsto che, mentre la riscossione dell'IMU e della TASI dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione della TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune, per quanto consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato; con riferimento alla TARI e alla TASI, rimane la possibilità del pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;

**Considerato** che, al fine di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti dei servizi indivisibili come di seguito elencati, risulta necessario ed indispensabile provvedere alla fissazione per l'anno 2019 delle seguenti aliquote TASI:

<i>Tipologia imponibile</i>	<i>Aliquota</i>
Abitazioni principali e relative pertinenze	0 per mille
Altri fabbricati escluse categorie D	2 per mille
Fabbricati categorie D	0 per mille
Aree fabbricabili	2 per mille

**Ritenuto** opportuno prevedere che l'occupante non titolare di diritto reale di godimento versi il tributo nella misura minima prevista dalla legge del 10%, e che la restante parte sia corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

**Valutato** che le aliquote e le detrazioni sopra riportate consentiranno la copertura del 49,57% delle spese inerenti i predetti servizi indivisibili, come stanziati nel bilancio di previsione 2019, per i seguenti importi:

<b>Servizi</b>	<b>Costi</b>
Servizi di polizia locale	€ 15.420,00
Servizi di viabilità	€ 73.597,39
Servizio di manutenzione del verde pubblico	€ 64.846,32
Servizi di tutela dell'ambiente, del territorio, degli immobili comunali, del patrimonio storico, artistico e culturale	€ 58.337,43
Servizio di pubblica illuminazione	€ 162.997,00
Servizi socio-assistenziali	€ 3.800,00
Servizi cimiteriali	€ 10.330,00
<b>Totale costi</b>	<b>€ 389.328,14</b>

**Visto** il “Regolamento comunale per l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), approvato con delibera C.C. n. 38 del 9.9.2014;

**Acquisiti** i pareri favorevoli previsti dall’art. 49 e 147 bis del T.U.n. 267/2000;

**Acquisito** il parere del revisore contabile espresso ai sensi del D.Lgs 267/2000;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Visto** il Regolamento comunale di contabilità;

Con votazione resa in forma palese per alzata di mano con l'esito che segue:

- favorevoli: 8 (Sorrento, Verdoscia, Rizzo, Cremis Salvatore, Sperti, Tondo, Leone Fernando, Rucco);
- astenuti: 4 (Imperiale, Leone Mimma, Ricciato, Degli Atti)
- contrari: 0

#### DELIBERA

1. **di confermare** per l’annualità 2019 le aliquote da applicare al tributo per i servizi indivisibili (TASI), come indicate nella seguente tabella:

<i>Tipologia imponibile</i>	<i>Aliquota</i>
Abitazioni principali e relative pertinenze	0 per mille
Altri fabbricati escluse categorie D	2 per mille
Fabbricati categorie D	0 per mille
Aree fabbricabili	2 per mille

2. **di stabilire** che l'occupante non titolare di diritto reale di godimento versi il tributo nella misura minima prevista dalla legge del 10%, e che la restante parte sia corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

3. **di prendere atto** che le novità introdotte dalle varie leggi di stabilità hanno tutte carattere obbligatorio, pertanto, si ritengono qui acquisite e non necessitano di modifiche regolamentari;

Con votazione resa in forma palese per alzata di mano con l'esito che segue:

- favorevoli: 8 (Sorrento, Verdoscia, Rizzo, Cremis Salvatore, Sperti, Tondo, Leone Fernando, Rucco);
- astenuti: 4 (Imperiale, Leone Mimma, Ricciato, Degli Atti)
- contrari: 0

la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, 4° comma T.U.E.L. n.267/2000.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA  
Art. 151, c.4 – D.Lgs. 18/8/2000, N° 267.

<b>Prenotazione spesa</b>			
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>anno</i>	<i>Importo</i>

REGOLARITA' CONTABILE

Parere Favorevole.

Addi, 28/03/2019

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA  
CARBONE Dott.ssa Cosima

Verbale letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
f.to SORRENTO Claudio Maria

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Dott.ssa Manuela RIZZO

---

### **RELATA DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che copia della presente deliberazione e' stata affissa all'Albo Pretorio del Comune il 01/04/2019 e vi resterà per 15 giorni naturali e consecutivi ai sensi dell'Art. 124 c.1 – D.Lgs. 18/8/2000, N° 267.

GUAGNANO, li

Il Messo Comunale  
f.to Dott.ssa Simona SPAGNOLO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Dott.ssa Manuela RIZZO

---

### **ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE**

La presente deliberazione diverrà esecutiva trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione della stessa ai sensi dell'articolo 135 del D.Lgs. 267/2000.

Guagnano, Li 01/04/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Dott.ssa Manuela RIZZO

---

### **ESEGUIBILITA' DELLA DELIBERAZIONE**

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000.

GUAGNANO, Li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Dott.ssa Manuela RIZZO

---

Copia conforme all'originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d'ufficio

GUAGNANO, LI \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Manuela RIZZO